



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 13982 DEL 23/12/2025

STRUTTURA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA

OGGETTO

Proroga, sino al 31 dicembre del 2026, della vigenza, dell'efficacia e dell'operatività dei Piani di controllo di Colombo di Città, Corvidi e Nutria approvati dalla Regione con DD.GG.RR. nn. 970/2021, 971/2021 e 1069/2021.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si dispone la proroga sino al 31 dicembre del 2026 della validità e dell'applicabilità dei Piani di controllo di Colombo di Città, Corvidi e Nutria approvati dalla Regione con DD.GG.RR. nn. 970/2021, 971/2021 e 1069/2021, redatti ed approvati ai sensi del comma 2, art. 19 della Legge n. 157/1992 e della previgente formulazione del comma 2, art. 17 della Legge regionale n. 50/1993.

IL DIRETTORE

VISTO l'art. 19, comma 2, della L. 11.02.1992 n. 157, il quale prevede che le Regioni hanno facoltà di operare il controllo della fauna selvatica:

- per la migliore gestione del patrimonio zootecnico;
- per la tutela del suolo;
- per motivi sanitari;
- per la selezione biologica;
- per la tutela del patrimonio storico-artistico;
- per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche.;

VISTO l'art. 17, comma 2 della L.r. 09.12.1993 n. 50, che prevede espressamente: *“La Giunta regionale, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, e delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, per la tutela della fauna di cui all'articolo 8, comma 4-ter, lettera h) e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Tale controllo viene praticato selettivamente, di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, la Giunta regionale può autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, Piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura...”*;

VISTA la Legge regionale n. 30/2018 che ha modificato l'art. 17 della L.R. n. 50/1993, assegnando alla Giunta regionale il compito di autorizzare Piani di abbattimento di fauna selvatica impattante, su parere dell'ISPRA, prevedendo che “le operazioni di controllo sono svolte dal personale del Servizio regionale di vigilanza” e “dai

soggetti previsti al comma 2, art. 19 della Legge n. 157/1992 e da operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria, all'uopo espressamente autorizzati dalla Giunta regionale, direttamente coordinati dal Servizio regionale di vigilanza”;

CONSIDERATO che con Delibera di Giunta regionale n. 357 del 26 marzo 2019, l'attivazione del sopra richiamato Servizio regionale di vigilanza è stata tuttavia temporaneamente sospesa in attesa di un puntuale intervento, di rango nazionale, di modifica del vigente quadro normativo, che consenta di poter riconoscere anche a dipendenti appartenenti ai ruoli regionali le funzioni di Polizia giudiziaria e di Pubblica sicurezza. Ancora, la stessa DGR n. 357/2019, ha dato atto che, nel rispetto dei principi di continuità dell'azione amministrativa e nell'ambito della fase transitoria di cui trattasi, le funzioni di controllo e vigilanza, e quindi le funzioni di competenza del Servizio regionale di vigilanza, continuassero ad essere svolte dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia, con oneri posti integralmente a carico del Bilancio della Regione del Veneto;

VISTA altresì la DGR 30 luglio 2019, n. 1080 “Attività di vigilanza e controllo in materia di caccia (Legge regionale n. 50/1993) e di pesca (Legge regionale n. 19/1998) nell'ambito del regime transitorio di cui alle Leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018. Approvazione dello schema di Convenzione tra le Province del Veneto, la Città metropolitana di Venezia e la Regione del Veneto.”, successivamente modificata e integrata dalla DGR n. 697/2020 “Attività di vigilanza e controllo in materia di caccia (Legge regionale n. 50/1993) e di pesca (Legge regionale n. 19/1998) nell'ambito del regime transitorio di cui alle Leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018. Adeguamento dello schema di Convenzione adottato con DGR n. 1080/2019 alle modifiche gestionali del regime convenzionale adottate con DGR n. 1864/2019”;

VISTA la DGR n. 970 del 13.07.2021 con la quale è stato approvato il Piano di controllo dei Corvidi, con riferimento alle specie Cornacchia grigia (*Corvus cornix*) e Gazza (*Pica pica*) nel territorio regionale (2021-2025);

VISTA la DGR n. 971 del 13.07.2021 con la quale è stato approvato il Piano di controllo del Colombo di città (*Columba livia* forma *domestica*) nel territorio regionale (2021-2025);

VISTA la DGR n. 1069 del 03.08.2021 con la quale è stato approvato il Piano regionale di controllo della Nutria (*Myocastor coypus*) nel territorio regionale (2021-2025);

RICHIAMATE, per quanto applicabili ed in riferimento agli interventi gestionali rivolti alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui al Regolamento (UE) n. 1143/2014, le specifiche disposizioni in materia di eradicazione, di cui agli articoli 17, 19, 20 e 22 del Reg.to (UE) n. 1143/2014 e agli articoli 19, 20 e 22 del D.lgs. n. 230/2017;

DATO ATTO del ruolo e della rilevanza che assumono gli interventi di controllo, contenimento ed eventuale eradicazione di fauna selvatica e invasiva, ai sensi del comma 2, art. 19 della L. n. 157/1992 e del comma 2, art. 17 della L.r. n. 50/1993, nell'ambito:

- di un complessivo quadro di azioni e misure di carattere pianificatorio e gestionale e del reciproco coordinamento tra tali azioni e misure, ai fini di perseguire e garantire “la migliore gestione del

patrimonio zootecnico, la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche”, in ordine a quanto prevede il comma 2 dell’articolo 19 della L. n. 157/1992;

- del ruolo e dell’efficacia di tali azioni e misure in riferimento alla tutela di numerosi *habitat* presenti e caratteristici del territorio, con particolare riferimento agli *habitat* oggetto di tutela nell’ambito dei siti afferenti alla Rete Natura 2000;
- del ruolo e dell’efficacia di tali azioni e misure in riferimento alla concreta ed efficace attuazione delle misure di contenimento ai fini di eradicazione di popolazioni di specie esotiche invasive ai sensi del Regolamento (UE) n. 1143/2014 e del D. Lgs. n. 230/2017;
- dalla necessità di coordinare gli sforzi e gli interventi in una visione e un approccio sinergico tra territorio soggetto a pianificazione faunistico-venatoria e territorio compreso in parchi ed aree protette, al fine di evitare che ordinarie nicchie ecologiche vengano ad assumere il ruolo di pericolosi “serbatoi faunistici”, caratterizzati da anomale densità unitarie di capi, che, nell’ambito del proprio *home-range* caratteristico di specie, possono creare problematiche e criticità in aree esterne contigue a quelle tutelate;
- del ruolo, dell’efficacia e della rilevanza di tali azioni e misure nell’ambito di una complessiva attività di sorveglianza passiva ed attiva e di monitoraggio sanitario, per evitare l’ingresso, l’insorgere e la diffusione di pericolose epizootie a carico della fauna selvatica, anche in considerazione che molte di queste hanno ripercussioni negative, anche sugli allevamenti zootecnici e domestici di specie affini a quelle appartenenti alla fauna selvatica;
- di una consolidata posizione scientifica, tecnica e gestionale, coerentemente sottolineata dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA) in varie sedi, in ordine al fatto di evitare interventi ed azioni “*a spot*” nel contesto gestionale di cui trattasi, così come di evitare che la temporanea o definitiva sospensione, per varie cause, di Piani di controllo, contenimento ed eventuale eradicazione in corso di attuazione, si traduca, di fatto, in un anomalo proliferare incontrollato delle specie oggetto dei Piani di controllo in parola;
- di poter dare continuità ai Piani di controllo in scadenza, anche in ragione degli interventi messi in atto dall’Amministrazione regionale per incentivare le operazioni di controllo ed eradicazione delle specie interessate dagli interventi di controllo e contenimento, riducendo contestualmente i danni causati alle attività antropiche.

VISTA la nota prot. n. 0635272 in data 20 novembre 2025 della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, con la quale è stato richiesto all’ISPRA il rilascio del parere in merito alla possibilità di poter porre in essere la proroga di vigenza ed applicabilità dei Piani di controllo di Colombo di Città, Corvidi e Nutria sino al 31 dicembre del 2026;

VISTO il parere prot. n. 71035 del 18 dicembre 2025 reso dall’I.S.P.R.A. e acquisito in medesima data al protocollo regionale con numero 682434, integrato in data 23 dicembre 2025 ed acquisito a protocollo regionale con numero 692081, con il quale il medesimo Istituto, alle richieste di proroga dei Piani di controllo in parola, esprime parere positivo nel rispetto delle seguenti condizioni per il Piano Corvidi e per il Piano Nutria:

- Piano di controllo dei Corvidi:
 - il rispetto della distanza massima di 100 m dalle colture per l’abbattimento e/o la cattura delle specie Cornacchia grigia e Gazza;
 - il divieto di utilizzare cartucce con pallini di piombo nelle zone umide naturali e artificiali e entro 150 m dalle rive più esterne;
 - la rendicontazione venga effettuata in modo distinto per le specie Cornacchia grigia e Gazza, senza cumulare i numeri degli individui rimossi.
- Piano di controllo della Nutria:
 - il divieto di utilizzare cartucce con pallini di piombo (negli abbattimenti diretti e nella soppressione degli individui catturati) nelle zone umide naturali e artificiali e entro 150 m dalle rive più esterne.

RITENUTO pertanto opportuno, alle luce delle considerazioni sopracitate, prevedere una proroga sino al 31 dicembre del 2026, della vigenza, dell'efficacia e dell'operatività dei Piani regionali di Colombo di città, Corvidi e Nutria, al fine di garantire il completamento dell'iter amministrativo relativo allo Studio di Valutazione di incidenza (Vinca) per quanto riguarda i Piani di controllo dei Corvidi e del Colombo di Città, e fondamentale per l'applicazione dei Piani medesimi all'interno delle aree Natura 2000;

DECRETA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prorogare sino al 31 dicembre del 2026, la vigenza, l'efficacia e l'operatività dei Piani di controllo di Colombo di Città, Corvidi e Nutria approvati dalla Regione con DD.GG.RR. nn. 970/2021, 971/2021 e 1069/2021;
3. di prorogare, altresì, la vigenza, l'efficacia e l'operatività di tutti i successivi atti e autorizzazioni rilasciati dalle sedi territoriali dell'Unità organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, in recepimento e in esecuzione dei Piani di controllo di cui al punto 2., stabilendo per gli stessi, quale loro termini di validità, quello del relativo Piano di controllo di riferimento ed il rispetto delle seguenti condizioni, per il Piano Corvidi e per il Piano Nutria, contenute nel parere prot. n. 71035 del 18 dicembre 2025 reso dall'I.S.P.R.A. e acquisito in medesima data al protocollo regionale con numero 682434, integrato in data 23 dicembre 2025 ed acquisito a protocollo regionale con numero 692081:
 - Piano di controllo dei Corvidi:
 - o il rispetto della distanza massima di 100 m dalle colture per l'abbattimento e/o la cattura delle specie Cornacchia grigia e Gazza;
 - o il divieto di utilizzare cartucce con pallini di piombo nelle zone umide naturali e artificiali e entro 150 m dalle rive più esterne;
 - o la rendicontazione venga effettuata in modo distinto per le specie Cornacchia grigia e Gazza, senza cumulare i numeri degli individui rimossi.
 - Piano di controllo della Nutria:
 - o il divieto di utilizzare cartucce con pallini di piombo (negli abbattimenti diretti e nella soppressione degli individui catturati) nelle zone umide naturali e artificiali e entro 150 m dalle rive più esterne.
4. di dare atto che, in riferimento alle azioni e agli interventi di contenimento, controllo ed eventuale eradicazione, ai sensi del comma 2, art. 19 della L. n. 157/1992 e del comma 2 bis, art. 17 della L.r. n. 50/1993, che, ad oggi, dal combinato disposto del comma 2 bis, art. 17 della L.r. n. 50/1993 ed ai commi 12, 13 e 14, art. 6 della L.r. n. 30/2016 ed all'art. 11 della L.r. n. 30/2018, la DGR n. 357/2019, l'individuazione del soggetto istituzionale a cui è affidata la concreta realizzazione e il coordinamento delle azioni e degli interventi previsti dai Piani di controllo, viene ad essere individuato nei Corpi/Servizi di Polizia provinciale delle Province e della Città Metropolitana di Venezia;
5. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Bilancio regionale;
6. di disporre che, ad avvenuta adozione ed esecutività, il presente provvedimento sia ritualmente notificato alle sedi territoriali dell'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria e ai Corpi/Servizi di Vigilanza Venatoria presso le Province e la Città Metropolitana di Venezia;

7. di disporre che, ad avvenuta adozione ed esecutività, il presente provvedimento sia trasmesso per opportuna conoscenza alle Associazioni Venatorie e alle Organizzazioni Professionali Agricole regionali;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammissibile alternativamente il ricorso al Capo dello Stato entro i termini e con le modalità di cui al DPR 24 novembre 1971, n. 1199 o il ricorso al TAR del Veneto entro i termini e con le modalità di cui al D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

IL DIRETTORE

F.to Dott. Pietro Salvadori